



EUROPEAN COMMISSION
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Scheda di sintesi sulle principali novità della mediazione civile e commerciale

(in vigore dal 30 giugno 2023)

Gli incentivi economici e fiscali

- credito d'imposta fino a 600 euro sulle indennità di mediazione e sui compensi dell'avvocato per l'assistenza della parte in mediazione (credito già finanziato con copertura economica prevista dalla legge);
- incremento fino a 100.000 euro (di valore dell'accordo) per la esenzione dall'imposta di registro;
- introduzione del patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nei procedimenti di mediazione;

Ampliamento delle materie obbligatorie

- obbligo del tentativo di mediazione in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, in aggiunta alle materie attuali;

Revisione del procedimento di mediazione

- introduzione del primo incontro effettivo, dove il mediatore espleta una mediazione tra le parti, con la previsione di una tariffa calmierata, entro i limiti del credito di imposta (*indennità ancora da definirsi con Decreto Ministeriale*);
- partecipazione personale delle parti, delegabile, solo in caso di giustificato motivo, ad un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia;



- dovere delle parti e degli avvocati di cooperare in buona fede e lealtà al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse;
- possibile acquisizione, con il consenso delle parti, della consulenza tecnica in mediazione nel successivo giudizio, valutabile dal giudice ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile;

Mediazione e P.A.

- limitazione della responsabilità contabile dei funzionari pubblici, che sottoscrivono accordi di conciliazione, ai casi di dolo o colpa grave, specificamente individuata;

Mediazione e condominio

- legittimazione dell'amministratore di condominio ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi;

Mancata partecipazione alla mediazione

- rilievo della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, come argomento di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
- raddoppio della sanzione per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo;
- eventuale condanna della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata;

Mediazione demandata

- il giudice può disporre l'esperimento di un procedimento di mediazione, con ordinanza motivata.

www.yesssi.com